CAMERA DEI DEPUTATI N. 803

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Ristrutturazione del territorio nazionale e potenziamento dell'agricoltura per il riequilibrio territoriale, produttivo e sociale

Presentata il 30 giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con la presentazione della presente proposta di legge di iniziativa popolare si intende segnalare l'esigenza di affrontare i problemi della ristrutturazione del territorio e del potenziamento dell'agricoltura per uscire dalla crisi e costruire un'Italia nuova: si tratta di una scelta prioritaria.

La ristrutturazione del territorio interessa, infatti, in via diretta tutta la popolazione e tocca ogni campo di attività: costruire una scuola, un ospedale, uno stadio, sopprimere una linea ferroviaria o definire un nuovo tracciato autostradale, creare una nuova università o abolire un ufficio postale, chiudere una fabbrica o progettare una nuova centrale elettrica, non sono fatti ininfluenti sulla vita di ogni giorno di migliaia, milioni di cittadini. Agire per ristrutturare il territorio non dev'essere considerata un'operazione di geografia applicata, ma come un impegno volto a creare le condizioni di base necessarie per il rilancio dell'economia e il miglioramento della qualità della vita, valorizzando l'agricoltura e il territorio.

L'Italia è una Repubblica delle autonomie nella quale le competenze sono ripartite tra le diverse istituzioni territoriali – regioni, province, comuni – e lo Stato. Lo Stato conserva, però, la funzione ineliminabile e primaria di indirizzo, coordinamento e controllo, per assicurare la coerenza tra gli interessi particolari locali e quelli generali della nazione.

In questa fase – è opportuno precisarlo – aumentano i fenomeni di concentrazione urbana, di degradazione delle zone indu-

striali, di crisi delle periferie e di sviluppo delle infrastrutture dei trasporti, le quali ultime amplificano la mobilità e favoriscono la concentrazione. Ciò provoca l'addensamento della popolazione in alcune zone e lo spopolamento pericoloso di molte altre, specie di quelle rurali, di collina e di montagna, creando, così, problemi nuovi per la difesa del suolo e la conservazione dell'ambiente.

Per rovesciare questa logica occorre una svolta nella politica economica e sociale e un uso più corretto del territorio valorizzando la funzione primaria dell'agricoltura quale volàno di riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.

La ristrutturazione del territorio è, infatti, la vera sfida del presente e del futuro; ben si può dire che si tratta di una vera sfida di civiltà. Dal modo come l'Italia saprà gestire il suo territorio dipenderà, in effetti, sia la vivibilità delle grandi città sia la salvaguardia del territorio e dello spazio rurale, condizione per la difesa dell'unità nazionale.

L'articolazione della proposta di legge è molto semplice.

L'articolo 1, infatti, indica i princìpi per la salvaguardia del suolo agrario, del territorio e dell'ambiente secondo le norme dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 2 autorizza il Governo a definire un programma organico di misure idonee per porre un freno al caotico sviluppo urbano, a valorizzare le zone interne, di collina e di montagna nonché le aree periurbane, sentite le organizzazioni delle categorie interessate, secondo le indicazioni dell'articolo precedente.

L'articolo 3 prescrive le modalità di presentazione del programma alle Camere da parte del Governo con l'obbligo di collegare le misure ritenute idonee alla legge finanziaria e al programma poliennale.

L'articolo 4 indica l'esigenza di costituire un'Autorità unica per le acque al fine di consentire un uso razionale di questa risorsa fondamentale per la vita dell'uomo e per l'agricoltura.

L'articolo 5 prescrive di predisporre un progetto organico di completamento del piano energetico nazionale, sollecitando le regioni a predisporre, a loro volta, un piano energetico per il comprensorio di competenza, coordinato con quello nazionale.

L'articolo 6 tratta il tema dello smaltimento dei rifiuti solidi, nella salvaguardia del territorio e dell'ambiente, affidando al Governo il compito di favorire la costituzione di consorzi di comuni in grado di operare con metodi scientifici per garantire l'igiene dell'aria e dell'acqua e preservare, comunque, il territorio dall'inquinamento.

L'articolo 7 propone di istituire un Autorità garante per verificare le norme di programmazione attualmente esistenti con il programma di ristrutturazione del territorio previsto dalla presente legge.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un Comitato scientifico nazionale che dovrà provvedere a redigere una « carta per la corretta utilizzazione del territorio » tenendo conto delle necessità del riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.

L'articolo 9 prescrive l'obbligo di consultare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 10 afferma la pubblicità dei provvedimenti per consentirne la valutazione da parte dei cittadini e permettere eventuali ricorsi in merito.

L'articolo 11, infine, sollecita la consultazione delle organizzazioni professionali presenti nel CNEL da parte dell'Autorità garante prevista dall'articolo 7 e del Comitato scientifico previsto dall'articolo 8.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

ART. 1.

(Princìpi e scopi della legge per il progresso equilibrato dell'economia e della società).

1. La salvaguardia del suolo agrario e della sua fertilità al fine di uno sviluppo del settore primario produttivo corrispondente all'interesse generale, la tutela del territorio, delle risorse e dei beni ambientali, anche come mezzo di valorizzazione delle minoranze etniche, la salvaguardia della biodiversità e dell'equilibrio ecologico complessivo della penisola, delle isole, del mare territoriale e di quello sovrastante la piattaforma continentale di pertinenza dello Stato italiano, l'igiene dell'aria e dell'acqua, la non contaminazione del sottosuolo, costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione.

2. È compito della Repubblica attuare i princìpi di cui al comma 1 determinando le condizioni territoriali, produttive e sociali idonee al progresso equilibrato della società.

ART. 2.

(Programma organico per la ristrutturazione del territorio).

1. Per realizzare gli obiettivi prescritti all'articolo 1, il Governo, d'intesa con le regioni, ai sensi dell'articolo 9 e sentite le organizzazioni delle categorie interessate, predispone un programma organico di misure idonee alla ristrutturazione generale del territorio nazionale, volto in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) disincentivare il caotico sviluppo urbano;

b) valorizzare le zone interne, di collina, di montagna e periurbane;

c) potenziare le infrastrutture necessarie, soprattutto ferroviarie, marittime ed aeree, garantendo condizioni uniformi di trasporto rapido delle persone e delle merci dal nord al sud e viceversa, da e per le isole, utilizzando al massimo, anche per eventuali nuove vie di comunicazione, i tracciati già esistenti e precludendo comunque ulteriori alterazioni del territorio e nuove offese al paesaggio;

d) favorire il processo di modernizzazione delle telecomunicazioni in tutte le regioni senza esclusione alcuna;

e) offrire gli incentivi necessari per realizzare gli obiettivi suindicati, anche attraverso la costituzione di strutture di servizi differenziati di assistenza tecnica e di supporto alle attività produttive in tutto il territorio nazionale iniziando dalle zone rurali;

f) definire i provvedimenti particolari per un uso corretto del territorio, in armonia con i regolamenti e le direttive comunitarie, valorizzando la funzione primaria dell'agricoltura quale volàno di riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.

ART. 3.

(Misure finanziarie per l'attuazione del programma).

1. Il programma è presentato alle Camere per la sua approvazione, con l'indicazione dettagliata degli strumenti normativi e finanziari necessari per la sua progressiva attuazione.

2. Il Governo, nel presentare il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e le disposizioni collegate alla manovra di finanza pubblica, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, propone le misure necessarie per l'attuazione del programma pluriennale di ristrutturazione del territorio.

ART. 4.

(Autorità unica per le acque).

1. L'acqua rappresenta la risorsa principale per la vita dell'uomo e per l'attività produttiva agricola. Allo scopo di preservarne l'igiene, come previsto dall'articolo 1, e di consentirne una utilizzazione corretta secondo le esigenze della vita e delle diverse attività produttive, a cominciare da quella agricola, è istituita un'Autorità unica nazionale delle acque.

2. All'Autorità di cui al comma 1 è assegnato il compito di assicurare uniformità di comportamento in tutto il territorio nazionale per il reperimento, la depurazione, l'utilizzazione e il costo dell'acqua in rapporto ai diversi usi.

ART. 5.

(Programma nazionale per la fornitura di energia).

1. Allo scopo di assicurare alla produzione, sull'intero territorio nazionale, congrue forniture di energia a prezzi equi, necessarie per l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente legge, nonché per accelerare il progresso civile nelle campagne, il Governo è autorizzato a predisporre un progetto organico da approvare nelle stesse forme del piano energetico nazionale.

2. Le regioni o consorzi di regioni dovranno a loro volta predisporre un piano energetico per il comprensorio di competenza, coordinato con quello nazionale.

ART. 6.

(Regolarizzazione dello smaltimento dei rifiuti contro l'inquinamento).

1. Ai fini della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, l'esercizio delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti solidi è definito con apposito regolamento da

emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Particolari incentivi saranno stabiliti per la costituzione di consorzi di comuni in grado di operare con metodi scientifici per garantire l'igiene dell'aria e dell'acqua e preservare, comunque, il territorio dall'inquinamento.

ART. 7.

(Autorità garante per coordinare tutta l'attività per la ristrutturazione del territorio).

1. Allo scopo di verificare la coerenza delle norme di programmazione del territorio attualmente esistenti con il programma di ristrutturazione di cui all'articolo 2 e per coordinare l'attività degli enti e istituzioni in materia, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità garante, di seguito denominata « Autorità », presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, nonché da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e un rappresentante delle regioni a statuto speciale.

ART. 8.

(Comitato scientifico per redigere una carta sull'uso corretto del territorio).

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato scientifico nazionale, presieduto dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e composto da un esponente dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), degli Istituti di ricerca sui fenomeni idrogeologici, dell'Isti-

tuto nazionale di statistica (ISTAT). Tale Comitato, entro sei mesi dal suo insediamento, dovrà provvedere a redigere una « carta per la corretta utilizzazione del territorio » secondo criteri scientifici e tenendo conto delle necessità del riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.

ART. 9.

(Rapporti tra Stato e regioni).

1. I provvedimenti di indirizzo e coordinamento concernenti la ristrutturazione del territorio, previsti dalla presente legge, possono essere adottati solo previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 10.

(Pubblicità dei provvedimenti per stimolare la partecipazione dei cittadini alle scelte).

1. I provvedimenti previsti dalla presente legge saranno resi pubblici e sarà assicurata la partecipazione democratica e consultiva alla loro valutazione da parte dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e professionali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo la procedura dell'inchiesta pubblica.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 potranno, nell'ambito delle finalità della presente legge, adire direttamente l'Autorità di cui all'articolo 7 per attivarne l'esercizio dei poteri.

ART. 11.

(Consultazione delle organizzazioni professionali e sindacali presenti nel CNEL).

1. Le organizzazioni professionali e sindacali più rappresentative, presenti nel CNEL, potranno essere sentite, nelle forme stabilite dalla legge, dall'Autorità di cui all'articolo 7 e dal Comitato scientifico di cui all'articolo 8 prima che tali organismi adottino le proprie determinazioni.